

COMUNE DI CALATABIANO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vitt. Emanuele, 25 - 95011 Calatabiano (CT)

tel. fax 095-645268 ✉ E-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it



ORDINANZA nr. 11 del 15.8.2013

Circolazione e Traffico - Sospensione temporanea della circolazione stradale in via Ruggiero I° il Normanno

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

Vista l'autorizzazione nr. 03 del 15/07/2013 per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche relativa ai lavori edili da eseguire sull'immobile posto in questa via Ruggiero I° il Normanno nr. 28-30 rilasciata alla ditta Mantarro Massimo;

Attesa la necessità di porre sotto tutela l'incolumità delle persone nella circolazione stradale e quindi di disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione stradale nel tratto di strada interessato dal cantiere edile che a tal fine sarà ben delimitato;

Visto l'art. 7 comma 1° lett. a) in riferimento all'art. 6 comma 4° lett. a) del codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285, secondo cui nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del Sindaco adottare i provvedimenti relativi a divieti, obblighi e limitazioni della circolazione stradale;

Visto l'art. 21 del codice della strada relativo ad opere, depositi e cantieri stradali, secondo cui senza la preventiva autorizzazione è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Avendone i poteri di Legge,

ORDINA

- a) La sospensione temporanea della circolazione stradale nel tratto di strada di via Ruggiero I° il Normanno interessato dal cantiere edile sito all'altezza dei civici 28 e 30, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 e fino alla data del 13/08/2013.
- b) Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335, ai sensi dell'art. 7 comma 13 del CdS.
- c) La ditta esecutrice dei lavori è tenuta all'apposizione della segnaletica stradale occorrente e ad adottare gli accorgimenti necessari ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 30 "Segnalamento Temporaneo dei cantieri" e dell'art. 31 "Segnalamento e delimitazione dei

cantieri" del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495 che qui di seguito si riportano:

art. 30 R.E. Segnalamento Temporaneo dei Cantieri

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.
2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante le seguenti indicazioni:
 - a) ente proprietario o concessionario della strada;
 - b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
 - c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - d) inizio e termine previsto dei lavori;
 - e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.
8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Art. 31 R.E. Segnalamento e Delimitazione dei Cantieri

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
 - a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);
 - b) segnali di obbligo:
 - 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);
 - 2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, II.80/e);
 - 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);
 - 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);
 - 5) passaggi consentiti (fig. II.83);

- c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);
d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b, II.413/c);
e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
- a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
c) strada deformata (fig. II.389);
d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);
f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:
- a) le barriere;
b) i delineatori speciali;
c) i coni e i delineatori flessibili;
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio On Line dell'Ente, esposta sui lati del cantiere e comunicata agli organi che espletano servizi di polizia stradale sul territorio.



Il Responsabile Area di Vigilanza
Ten. Dott. Francesco Guzzardi